

# **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*(Provincia di Arezzo)*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ex lege 160/2019) e TARI (ex lege 147/2013)**

Approvato con deliberazione C.C. n.19 del 30.04.2020

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 31.03.2021

Modificato con deliberazione C.C n.30 del 29.06.2021

Modificato con deliberazione C.C. n.20 del 26.05.2022

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 7.03.2023

CAPITOLO I -DISCIPLINA DELL’IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E DELLA TARI .....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 Oggetto e scopo del regolamento .....	4
Art.2 Istituzione della nuova IMU, conferma della TARI .....	4
Art. 3 Termini e modalità per la determinazione delle aliquote IMU – TARI .....	5
Art. 4 Obblighi dichiarativi .....	5
Art. 5 Riscossione e versamenti.....	6
Art. 6 Funzionario responsabile.....	6
Art. 7 Verifiche e Accertamenti .....	6
Art. 8 Sanzioni .....	8
Art. 9 Rateizzazione .....	9
Art. 10 Misura degli interessi.....	10
Art. 11 Rimborsi .....	10
Art. 12 Contenzioso .....	11
Art 13 Norme di chiusura.....	11
CAPITOLO II - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .....	12
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
Art.14 Oggetto .....	12
Art.15 Presupposto d’imposta.....	12
Art. 16 Terreni agricoli - Esenzione dall’imposta .....	13
Art. 17 Aree fabbricabili.....	13
Art. 18 Abitazione principale - definizione .....	14
Art. 19 Pertinenze dell’abitazione principale – definizione.....	14
Art. 20 Agevolazioni.....	14
Art. 21 Agevolazioni e relativi adempimenti .....	15
Art. 22 Riduzioni e relativi adempimenti.....	15
Art. 23 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali.....	16
TITOLO II – VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	16
Art. 24 Versamenti.....	16
Art. 25 Rimborsi dell’imposta per dichiarata inedificabilità .....	17
Art. 26 Compensazione.....	18
CAPITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	19
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	19

Art.27 Oggetto del Regolamento .....	19
Art. 28 Definizione di rifiuto sue classificazioni. ....	19
Art. 29 Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero - Adempimenti ed obblighi .....	23
Art. 30 Soggetto attivo.....	25
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	26
Art. 31 Presupposto per l’applicazione del tributo.....	26
Art. 32 Soggetti passivi.....	26
Art.33 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....	27
Art. 34 Esclusioni e riduzioni della superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ...	28
Art. 35 Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole .....	30
Art. 36 Riduzioni per riciclo rifiuti urbani.....	31
Art. 37 Superficie degli immobili.....	31
TITOLO III TARIFFE.....	32
Art. 38 Costo di gestione.....	32
Art. 39 Determinazione della tariffa .....	32
Art. 40 Articolazione della tariffa .....	33
Art. 41 Periodi di applicazione del tributo .....	33
Art. 42 Tariffa per le utenze domestiche .....	34
Art. 43 Occupanti le utenze domestiche.....	34
Art. 44 Tariffa per le utenze non domestiche .....	35
Art. 45 Classificazione delle utenze non domestiche .....	36
Art. 46 Scuole statali .....	36
Art. 47 Tributo giornaliero .....	36
Art. 48 Tributo provinciale .....	37
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....	37
Art. 49. Riduzioni per le utenze domestiche.....	37
Art.50 Riduzioni per le utenze non domestiche.....	38
Art. 51 Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari.....	39
Art. 52 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	40
Art. 53 Agevolazioni .....	40
Art. 54 Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	41
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	42
Art. 55 Dichiarazione di inizio occupazione .....	42

Art. 56 Dichiarazione di variazione o cessazione .....	44
Art. 57 Termini per il pagamento.....	46
Art.58 Modalità e strumenti di pagamento .....	47
Art. 59 Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati.....	48
Art.60 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.....	49
Art. 61 Rimborsi e compensazione .....	49
Art. 62 Accertamento e Riscossione .....	50
Art. 63 Trattamento dei dati personali .....	51
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	52
Art. 64 Disposizioni transitorie.....	52
Art. 65 Agevolazioni per particolari situazioni di disagio.....	52
APPENDICE .....	53
ALLEGATO A .....	53
ALLEGATO B .....	55
ALLEGATO C .....	56

# **CAPITOLO I -DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E DELLA TARI**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs.446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e s.m.i.,

- L'istituzione e l'applicazione della IMU (Imposta Comunale sugli Immobili) ex art.1 commi 738 – 783 della legge di Bilancio 2020 n.160/2019.
- L'applicazione della TARI, istituita ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 639 L.147/2013

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L.212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e la vigente legislazione nazionale in materia di tributi locali.
2. Per quanto non previsto si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti.

### **Art.2 Istituzione della nuova IMU, conferma della TARI**

1. I commi. 738-740 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 istituiscono l'IMU che ha il presupposto impositivo nel possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; e confermano la TARI, istituita con il comma 639 della L. 147/2013 e collegata alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta municipale propria (IMU), ha natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9),
3. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. L'applicazione della IMU ex L.160/2019 c.739 decorre dal 1 gennaio 2020, la TARI ex L.147/2013 dal 1 gennaio 2014
5. Il presente regolamento contiene la disciplina generale per la IMU e la TARI, dettando nel Cap.I norme comuni alle due componenti impositive e nei capitoli successivi norme specifiche, relative alle singole componenti, tra cui:
  - a) per quanto riguarda l'IMU la disciplina delle esenzioni
  - b) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

### **Art. 3 Termini e modalità per la determinazione delle aliquote IMU – TARI**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilito da norme statali:
  - a. le aliquote IMU, secondo quanto previsto dai commi 748-756 art.1 della legge di bilancio per l'anno 2020 n.160/2019;
  - b. le tariffe della TARI assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, emergenti dal Piano Economico e Finanziario approvato dall'ATO e dal Consiglio Comunale;
2. Nella determinazione delle aliquote il Comune deve tener conto del vincolo imposto dal co. 755 della L. n.160/2019, per cui l'aliquota IMU non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la sola IMU in relazione alle diverse tipologie di immobili.

### **Art. 4 Obblighi dichiarativi**

1. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e comunque entro i termini e le modalità stabilite dalla normativa statale di riferimento;
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU; le predette dichiarazioni IMU già presentate per l'IMU fino al 31/12/2019, valgono anche per l'IMU in vigore dal 01.01.2020, ex lege 160/2019.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini TARES/TARSU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

#### **Art. 5 Riscossione e versamenti**

1. L'IMU e la TARI sono applicate e riscosse dal Comune.
2. Per l'IMU il versamento è in auto liquidazione secondo le modalità previste dalla normativa statale. Il versamento della tassa è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza al 16 giugno e la seconda con scadenza al 16 dicembre.
3. Per quanto riguarda la TARI verranno inviati modelli di pagamento precompilati da parte del comune, i versamenti dovranno essere corrisposti in quattro rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio 30 settembre e 4 dicembre dell'anno d'imposta.
4. Per l'IMU è comunque consentito il pagamento del dovuto annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno d'imposta.

#### **Art. 6 Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, come previsto dal c.778 della legge 160/2019 (IMU), a norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147 TA.RI

#### **Art. 7 Verifiche e Accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'IMU e della TARI. A tal fine può:
  - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

· accedere ai locali e/o alle aree di interesse, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- b. del proprio personale dipendente;
- c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
    - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
    - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato



in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del c.c.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento adottata dall'ente.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Gli avvisi di accertamento, nonché i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Messo comunale o messi abilitati, appositamente nominati dall'Ente oppure tramite l'ufficiale giudiziario.
9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
10. E' altresì ammessa la notificazione dei su indicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'ente, che abbiano frequentato apposito corso di formazione e qualificazione con superamento dell'esame finale.
11. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia come segue:
  - € 5,00 per notifiche con raccomandata A.R. o messo
  - € 12,00 per notifiche con raccomandata A.G.
12. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

## **Art. 8 Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Gli atti di accertamento reheranno, ai sensi del c.792 L.160/2019, l'espressione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare

le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora possibile, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi,
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dal co. 161 al co 171 della L. n. 296/2006 e le altre normative relative al sistema sanzionatorio dei tributi.
7. La sanzione non è applicata quando i versamenti sono stati eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

### **Art. 9 Rateizzazione**

1. Per quanto concerne le singole fattispecie impositive disciplinate dal presente regolamento, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento,

Qualora superino i 100,00€, secondo il seguente schema, previsto dal c.796 L.160/2019:

Da 100,01€ a 500,00€	Fino a 4 rate mensili
Da 500,01€ a 3000,00€	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 €	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a 20.000,00€	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con conseguente messa a ruolo;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 10 Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso d'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **Art. 11 Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo precedente.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni, dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi, a titolo della sola imposta, ove la somma da corrispondere sia al di sotto di € 12.00.
5. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

## **Art. 12 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ove possibile, si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 8 capito I del presente regolamento.

## **Art 13 Norme di chiusura**

1. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. E' salva la disciplina per l'applicazione della sola TARI, salvo le modifiche alla stessa introdotte con l. n.147/2013.
3. Dal 01.01.2020, l'IMU è disciplinata dalla legge di bilancio 2020 n.160/2019 art.1 commi dal n.738 al 783.
4. Dal 01.01.2020, con la legge n.160/2019, è abolita la TASI, tassa sui servizi indivisibili.
5. La legge n.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito con modifiche nella L. n.214/2011 istitutivo della TARES.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
7. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
8. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.14 Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1 commi 738-783 della legge di bilancio dello stato per l'anno 2020 n. 160/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

#### **Art.15 Presupposto d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art.1 comma 740 della legge 160/2019.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - d. ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale

- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e. all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Art. 16 Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, ai sensi del c.758 legge n. 160/2019

1. Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali c.758 lett. a);
2. Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge n.984/1977 lett.d), inclusi nel perimetro definito dalla Regione Toscana con DGM 159/01, iscritti al Catasto nei fogli n.4-7-8-11-12-16-17-18-20-21-23-24-25-26-27.

### **Art. 17 Aree fabbricabili**

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n° 23/2011 e dal comma 741 della legge 160/2019, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di proposta formulata dai tecnici dei servizi competenti.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, pertanto le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal comune vengono automaticamente non fatte oggetto di accertamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.

#### **Art. 18 Abitazione principale - definizione**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (c.741 lett. c L.160/2019).
2. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

#### **Art. 19 Pertinenze dell'abitazione principale – definizione**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

#### **Art. 20 Agevolazioni**

Sono soggette al trattamento dell'abitazione principale ma ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per la case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge n.431 del 9.12.1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 L. n. 160/2019, è ridotta al 75% (comma 760 L.160/2019).

### **Art. 21 Agevolazioni e relativi adempimenti**

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote, viene individuata l'aliquota ordinaria ed eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di oggetti e/o per particolari condizioni di utilizzo nonché le detrazioni d'imposta.
2. Nel medesimo atto vengono individuati gli adempimenti da porre in essere da parte dei contribuenti per l'applicazione di aliquote ridotte e agevolazioni.

### **Art. 22 Riduzioni e relativi adempimenti**

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
  - b) per i fabbricati, aventi destinazione d'uso conforme alle norme del piano urbanistico comunale, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata, a pena di decadenza, dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione sostitutiva produce effetti dall'anno della sua presentazione e relativamente al periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o di inabitabilità dichiarate. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso; in tal caso, può risultare inagibile o inabitabile l'intero fabbricato ovvero le singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso, la riduzione è applicata limitatamente alle unità immobiliari inagibili o inabitabili. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento



conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatte all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione si applica a decorrere dall'anno d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione. La cessazione della inagibilità e dell'inabitabilità deve essere comunicata al Comune con apposita denuncia di variazione.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

### **Art. 23 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **TITOLO II – VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

### **Art. 24 Versamenti**

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il tributo non è dovuto dal contribuente se l'importo annuo non supera i € 12,00

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza al 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione da corrispondere il 16 di giugno secondo le modalità previste dal comma 762 della legge 160/2019.
5. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 25 Rimborsi dell'imposta per dichiarata inedificabilità**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. In caso di varianti al regolamento urbanistico adottate successivamente alla scadenza dello stesso e relative alle aree divenute inedificabili, classificate nelle zone bianche, l'interessato ha diritto al rimborso solo per il periodo d'imposta successivo all'adozione della variante stessa.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
  - a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate (concessioni/autorizzazioni);
  - b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al punto precedente
  - c. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
  - d. le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del presente articolo.

### **Art. 26 Compensazione**

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso dell'imposta Municipale Propria possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria in autotassazione.  
In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

## **CAPITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.27 Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti, previsto dall'art.1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, anche in adempimento alle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 444/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, ed è destinata a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
3. La tariffa del tributo comunale è determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 28 Definizione di rifiuto sue classificazioni.**

1. La definizione di "rifiuto" è dettata esclusivamente dall'art. 183 del D.Lgs n.152/2006, Testo Unico Ambientale (TUA), così come disposto dal D.lgs n.116 del 3 settembre 2020. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- **«produttore di rifiuti»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **«detentore»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **«prevenzione»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- **«conferimento»:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- **«gestione dei rifiuti»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- **«Gestore»:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- **«raccolta»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «**riciclaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «**autocompostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «**compostaggio di comunità**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

- «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- «**recupero**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Art. 29 Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero - Adempimenti ed obblighi**

1. Ai sensi degli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10 del decreto legislativo n.152 del 2006, come modificati dal d.lgs 116/2020, **le utenze non domestiche** possono conferire al di fuori



del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono **al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti**, tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Al fine di garantire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al comma precedente, deve essere comunicata via PEC, al comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, **entro il 30 giugno di ogni anno**, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, che inizino la propria attività oltre il termine sopra indicato, la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere comunicata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.
4. La mancata presentazione della suddetta comunicazione è da intendersi come tacita scelta di continuare a valersi del servizio pubblico.
5. L'opzione a favore del soggetto privato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale, provvedono a farne richiesta via PEC, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere al 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di 30 giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza di intende accolta.
6. La comunicazione di voler uscire dal servizio pubblico, redatta utilizzando apposito modello predisposto dal comune e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, dovrà indicare:
  - L'ubicazione e identificativi catastali degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - Il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - i quantitativi dei rifiuti da avviare al recupero, distinti per codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;

Alla comunicazione dovrà, inoltre, essere **allegato l'accordo contrattuale** con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà valida per la durata di 5 anni, fermo restando che, per continuare a non avvalersi del servizio pubblico, entro il 1° febbraio di ciascun anno, il legale rappresentante dell'utenza non domestica dovrà comunicare al comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia;
8. Il comune, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

### **Art. 30 Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera la superficie lorda catastale.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 31 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 32 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

- b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica in solido con i soci.
  - c) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  - d) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### **Art.33 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - j. le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative che invece sono tassate.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 34 Esclusioni e riduzioni della superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L.147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, oggetto di tassazione, le aree e i magazzini di materie prime o merci che accolgono anche altri prodotti diversi da quelli utilizzati nel ciclo di produzione dei rifiuti speciali o collegati anche a reparti produttivi dove si producono rifiuti urbani e i magazzini dove vi è una produzione mista. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi mense e qualsiasi altro locale /area dove non si producono detti rifiuti speciali.
3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art 1 Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>% DI ABBATTIMENTO</b>
Lavanderie e tintorie	40%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	40%
Tipografie	20%
Cantine vinicole e Caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	20%

Per le lavorazioni non presenti nella tabella su esposta, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 la detassazione sarà del 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- b. l'ubicazione e gli identificativi catastali degli immobili di riferimento, con l'indicazione delle superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, e/o pericolosi escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- c. Contratto stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. A sua volta la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione che a norma di legge l'abilita a tale attività.
- d. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo in allegato idonea documentazione come, a titolo di esempio, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture quietanziate dimostranti l'avvenuta prestazione. Predetta documentazione dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

**Art. 35 Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole**

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinqies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.
2. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio e comunque fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, che può estendersi al massimo fino al

31.12.2021, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

### **Art. 36 Riduzioni per riciclo rifiuti urbani**

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649, secondo periodo della legge 147 del 2013
2. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.
3. La riduzione fruibile in ogni caso non può essere superiore al 20 % della parte variabile del tributo. La percentuale di riduzione è definita dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie, con il coefficiente KD deliberato della classe corrispondente. La percentuale di riduzione generata da detto calcolo verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 20%.
4. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, con la denuncia originaria o con denuncia di variazione, indicando, oltre alla categoria di attività, la tipologia di rifiuto e il relativo codice EER, nonché la quantità presunta di rifiuti avviati al riciclo. Entro il 01 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, l'interessato dovrà produrre la documentazione di cui al precedente art. 35 co. 4, atta a dimostrare il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente prodotto e riciclato.
5. La suddetta riduzione è da ritenersi, alternativa rispetto ai presupposti della previsione contenuta nell'art.238, comma 10 del D.Lgs 152/2006 e disciplinata all'art.30 del presente regolamento.

### **Art. 37 Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione della procedura di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al tributo, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.



3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **TITOLO III TARIFFE**

#### **Art. 38 Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, e approvati dall'ATO e dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 39 Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 40 Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 co. 658 della L. n. 147/2013 e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata) rapportato all'incidenza percentuale dei quantitativi attribuiti alle utenze domestiche (Ud) sul totale dei rifiuti trattati.

#### **Art. 41 Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché questa sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

#### **Art. 42 Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 43 Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova

contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e comunque in misura non superiore a 3 unità. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, a tale scopo, ai soli fini del computo del numero degli occupanti, la variazione di tale valore, decorre dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è stato modificato.

#### **Art. 44 Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 45 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività del D.P.R. n.158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal DPR n.158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 46 Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 47 Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso similari per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 48 Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 49. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Per le utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di compostiere fornite dall'ente oppure acquistate privatamente, poste anche su terreni in uso a qualsiasi titolo dal richiedente e situati nel comune, è prevista una riduzione del 20% sulla parte variabile della Tari. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, mediante la quale il contribuente dichiara di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata da idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dell'apposito idoneo contenitore (foto, fattura di acquisto ecc). La riduzione si applica dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'ente. Il Comune e/o il soggetto gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale.
4. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il punteggio ambientale di 150 eco-punti, avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, quelle che raggiungono i 200 eco-punti, una riduzione del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato C del presente regolamento.

#### **Art.50 Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai fini della decorrenza della predetta riduzione, si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 49.
4. Per le nuove aperture di attività della Zona 1 prevista dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale del Comune di San Giovanni Valdarno, appartenenti alle categorie di cui ai punti 1) 2) e 3), alla tariffa come sopra determinata per i punti 1) 2) e 3), si applica la riduzione di un ulteriore 50%. La presente riduzione si applica solo per le prime 3 annualità.

5. Utenze che sono intestatarie di concessioni di valorizzazione, di aree del territorio o immobili, del Comune di San Giovanni Valdarno: riduzione 50%. La presente agevolazione si applica solo per le prime 5 annualità, salvo diversa disposizione debitamente motivata.

### **Art. 51 Riduzioni per la cessione gratuita eccedenze alimentari**

1. Ai sensi dell' art. 17 della Legge 19 agosto 2016 n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Le tipologie di utenze non domestiche agevolabili attraverso l'art. 17 della Legge n. 166/2016 sono:
  - alberghi con ristorante;
  - case di cura e riposo;
  - attività industriali con capannoni di produzione;
  - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  - mense, birrerie, hamburgerie;
  - bar, caffè, pasticcerie;
  - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  - plurilicenze alimentari e/o miste;
  - banchi di mercato di generi alimentari
3. Per eccedenze alimentari si intendono i seguenti prodotti definiti dall' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivi: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell' imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.



4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 chilogrammi ed è così determinata:
  - per le attività che cedono un quantitativo superiore a 100 chilogrammi e non superiore a 500 chilogrammi, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;
  - per le attività che cedono un quantitativo superiore a 500 chilogrammi e non superiore a 1000 chilogrammi, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa;
5. La riduzione di cui al comma 4 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
6. Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, su quanto comunicato dai contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 4.
7. La richiesta di riduzione deve essere corredata da debita documentazione attestante la quantità dei beni ceduti, l'identità del destinatario ed una dichiarazione di ricevimento a cura di quest'ultimo. Tale richiesta dovrà essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 52 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, determinando quindi una riduzione del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 53 Agevolazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari non proprietari delle stesse composti da uno o due componenti **ultrasessantacinquenne** con ISEE pari o inferiore a € 6.000,00:
    - Agevolazione del 25%
  - b. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari in cui un componente è **disabile** con riconoscimento dello stato di handicap grave in conformità a quanto disposto dall'art.3

c.3 legge 104/92, oppure quando uno dei componenti ha avuto il riconoscimento di invalidità civile al 100% compresi i ciechi assoluti e sordi assoluti:

- Esenzione totale con ISEE inferiore o pari a € 5.000,00;
- Agevolazione del 60% con ISEE compreso tra € 5.001,00 e 7.500,00;
- Agevolazione del 40% con ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 10.000,00;
- Agevolazione del 20% con ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 12.500,00;

c. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari:

- con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a €15.000: agevolazione del 15%
- con tre figli o più figli a carico e ISEE pari o inferiore a €20.000: agevolazione del 25%

d. Utenze domestiche intestate a nuclei familiari che si trovano in particolari e gravi situazioni di disagio economico ed abitativo e che per questi motivi usufruiscono di servizi legate all'emergenza abitativa, segnalate dal Servizio Sociale dell'ente.

L'elenco aggiornato dei nominativi con diritto alla suddetta esenzione dovrà essere comunicato per iscritto all'ufficio TARI ogni anno entro il termine di approvazione del bilancio finanziario.

2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Al fine di godere delle agevolazioni di cui al presente articolo il soggetto passivo deve presentare annualmente un'apposita dichiarazione attestante il valore ISEE, aggiornato e determinato sulla base della normativa vigente in materia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, entro e non oltre **il 31 luglio dell'anno d'imposta**;
4. L'adempimento di cui al comma precedente e nel termine suddetto è previsto a pena di decadenza dal beneficio.
5. Qualunque tipo di agevolazione è condizionato dalla regolarità dei pagamenti pregressi, altrimenti non verrà concessa, in pendenza di somme da versare, oltre le scadenze stabilite.

#### **Art. 54 Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

## TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 55 Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile**, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - il codice utente e il codice utenza;
  - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica, PEC o altro sistema di trasmissione on line predisposto dall'ente, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: da un componente della famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In particolare:
- Nel caso del decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi dovranno effettuare la variazione di intestazione entro 90 giorni dalla data del decesso, oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il nuovo capo famiglia del nucleo in questione;
  - Nel caso di decesso dell'intestatario, proprietario e unico componente del nucleo familiare, è necessario che gli eredi provvedano alla voltura dell'intestazione, entro 90 giorni dalla data del decesso; oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio l'erede e nel caso di coeredi, colui con l'età anagrafica più elevata;
  - Nel caso di decesso dell'intestatario, locatario ed unico componente del nucleo familiare, è necessario che il proprietario provveda alla voltura dell'intestazione, entro 90 giorni dalla data del decesso; oltre tale data il Comune, previo invio di comunicazione, potrà iscrivere d'ufficio il proprietario e nel caso di contitolari, colui con l'età anagrafica più elevata.

#### **Art. 56 Dichiarazione di variazione o cessazione**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via

posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile anche online.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
  
5. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
  
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo.
  
7. Nel caso di dichiarazione tardiva, a seguito di cessazione di fatto, che ha dato luogo all'emissione di atti tributari (avvisi di accertamento) e cartelle esattoriali, da annullare successivamente, a

causa della mancata dichiarazione, viene comminata una sanzione in misura fissa di 50,00 €, per ogni annualità che non è stata cessata e quindi da annullare o scaricare.

8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

#### **Art. 57 Termini per il pagamento**

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in quattro rate, scadenti al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 4 dicembre dell'anno d'imposta. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
2. Con riferimento al pagamento della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in *almeno venti (20)* giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate di norma, salvo diversa disposizione stabilita dall'organo esecutivo in sede di programmazione, in misura complessivamente pari all'80%, del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 *euro*. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni del 30% ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs n.471/1997 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale come previsto al successivo art. 62 del presente regolamento.

### **Art.58 Modalità e strumenti di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune con modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite bollettino di pagamento PagoPA., ovvero anche mediante addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale, se attiva questa modalità;
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione (tenuto conto di quanto sopra evidenziato con riferimento all'utilizzo del sistema Pago.pa si ritiene che quanto sopra dovrebbe assicurarsi valutando apposite convenzioni con istituti di crediti o gestori dei servizi di pagamento, ovvero lasciando aperta la possibilità di utilizzare il modello F24).
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n.



212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

#### **Art. 59 Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line se attivati dall'ente. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

### **Art.60 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 57 :
  - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente
  - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €.60,00, con possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto).
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

### **Art. 61 Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso

entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

3. a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
4. b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
5. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

### **Art. 62 Accertamento e Riscossione**

1. Al contribuente che non abbia versato gli importi dovuti, viene notificato, a mezzo raccomandata A.R., raccomandata A.G. o messo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (comma 792 lett.a L.160/2019).
2. L'avviso di accertamento stesso può indicare le somme da versare in un'unica rata entro **trenta** giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, entro 30 giorni, l'accertamento per omesso/parziale pagamento, dovrà essere pagato per intero (imposta, sanzione per omesso pagamento, e interessi di mora), nei successivi 30 giorni. Decorsi inutilmente i primi 30 giorni dalla notifica, in cui l'accertamento può essere pagato senza sanzioni e decorsi inutilmente gli ulteriori 30 giorni, per un totale di 60 giorni dalla data di notifica, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Le fasi del predetto avviso di accertamento sono sinteticamente rappresentate nella seguente tabella:

Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento entro 30 giorni	Imposta + Spese di notifica
Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento dal 31° giorno al 60°	Imposta + sanzione 30% + interessi + spese di notifica
Avviso di accertamento, nel caso che non sia stata pagata per intero o parzialmente una annualità	Pagamento oltre il 60° giorno	L'avviso di accertamento diventa direttamente esecutivo

3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 63 Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 64 Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 65 Agevolazioni per particolari situazioni di disagio.**

1. Alle utenze domestiche e non domestiche, individuate in relazione ad una particolare zona geografica, che a seguito della realizzazione di attività/interventi di pubblico interesse, anche in forza di accordi/convenzioni con enti sovraordinati, siano soggette a particolari situazioni di disagio, potranno essere concesse, in ragione delle difficoltà impreviste e straordinarie sofferte, delle specifiche agevolazioni. L'entità, la durata dell'agevolazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità operative di applicazione, saranno oggetto di valutazione da parte dell'organo esecutivo che predisporrà i provvedimenti conseguenti.
2. Le agevolazioni del presente articolo dovranno essere finanziate con apposito stanziamento nel Bilancio finanziario dell'ente.

## APPENDICE

### ALLEGATO A

*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 d).*

(Allegato L -Quater del D.Lgs n.152 del 03.04.2006)

<b>FRAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EER</b>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102

TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

## **ALLEGATO B**

*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

(Allegato L-Quinquies del D.Lgs n.152 del 03.04.2006)

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*



## ALLEGATO C

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE RELATIVA AI CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

1. L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare il Centro di Raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali oltre che incrementare le percentuali di raccolta differenziata.
2. Al titolare dell'utenza TARI del Comune di San Giovanni V.no nella categoria "utenza domestica" che conferisce rifiuti presentandosi presso il Centro di Raccolta munito di "Seicard" è riconosciuto un beneficio economico consistente in una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI. Possono effettuare conferimenti anche gli appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'utenza presentando la "Seicard" intestata al medesimo.
3. Chi conferisce rifiuti al Centro di Raccolta comunale presentando la "Seicard" dell'intestatario dall'utenza TARI relativa al proprio nucleo familiare otterrà l'attribuzione di un punteggio corrispondente alla tipologia (secondo un coefficiente KP sul peso) e quantità di rifiuti conferita indicata oltre alla ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente di riferimento, il giorno della consegna, il tipo di rifiuti, contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.
4. La base per l'incentivo è il raggiungimento di un punteggio ambientale riportato all'Art.49 Comma 4 del Regolamento, calcolato come somma di "Eco Punti". Ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo, calcolato accumulando i punti nell'anno solare di riferimento, con la specifica che al 01 gennaio di ogni anno i punti saranno azzerati.
5. Le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre fasce (A, B, C) ciascuna con un proprio limite di punteggio annuale per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

CER	DESCRIZIONE MATERIALE	KP	FASCIA
150102	Imballaggi di plastica	0,6	A
200102	Vetro	0,8	A
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	10	B
150111	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	10	B
160107	Filtri dell'olio	5	B
160103	Pneumatici fuori uso	1	C

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE MATERIALE</b>	<b>KP</b>	<b>FASCIA</b>
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	0,3	A
200113	Solventi	5	B
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	30	B
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (Elettrodomestici di piccole dimensioni)	1	C
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e monitor)	1	C
200136	RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici)	6	C
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi, congelatori, condizionatori che sono pesabili)	1	C
200133	Pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	5	B
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	10	B
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	5	B
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	5	B
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1,2	A
200140	Metalli	2	A
200201	Rifiuti biodegradabili	0,5	A
200125	Oli e grassi commestibili	2	A
200126	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	5	B
200119	Pesticidi	5	B
200114	Acidi	5	B
200307	Rifiuti ingombranti	1	C
200101	Carta e cartone	0,5	A
200131	Medicinali citotossici e citostatici	5	B
80318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	5	A

6. Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	150
B	150
C	100

7. Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (KB) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n°158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero Componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

8. Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati TARI al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
9. Per calcolare il punteggio di ogni singolo conferimento, inteso singolarmente suddiviso in base al codice CER, si userà la seguente formula:

$$Eco\ Punti = \left( \frac{Kilogrammi}{Kb} \right) * Kp$$

**Esempio:**

Un utente TARI conferisce al centro di raccolta 100 kg di vetro il cui nucleo familiare è costituito da due persone.

Il vetro ha CER 200102 per cui si attribuisce un KP pari a 0,8

I componenti del nucleo sono due e pertanto si attribuisce un KB pari a 1,8

$$Eco\ Punti = (100/1,8)*0,8 = Eco\ Punti\ 44,44$$

10. Per i rifiuti conferiti di cui non sia possibile eseguirne la pesatura sarà attribuito dall'operatore del Centro di Raccolta un punteggio standard ai quali non si applicano i limiti imposti dall'Art.6 del presente regolamento, come da elenco sotto riportato:

- Lavatrice 50 Eco punti
- Lavastoviglie 50 Eco punti
- Asciugatrice 50 Eco punti
- Forno elettrico da incasso 50 Eco punti
- Frigorifero 50 Eco punti
- Materasso matrimoniale 40 Eco punti
- Materasso singolo 20 Eco punti
- Divano due o tre posti 30 Eco punti
- Poltrona 15 Eco punti

11. L'Ufficio TARI, al fine di concedere la riduzione, dovrà ottenere entro il 31 gennaio dell'anno successivo i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta in formato Excel ed in particolare

12. Ai rifiuti conferibili presso il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.